

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1 - Oggetto del capitolato

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto del servizio di noleggio e lavaggio abiti da lavoro da impiegarsi da parte del personale – dipendente e non – dell'IZS della Puglia e della Basilicata.

Articolo 2 - Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio quadriennale di noleggio e lavaggio abiti da lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata meglio descritto nel successivo art. 4.

L'Istituto, alla scadenza del contratto e qualora non abbia ancora avviato il nuovo servizio o concluso le relative procedure, ha in ogni caso facoltà di prorogare - e l'affidatario ha l'obbligo di accettare - il contratto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.

Articolo 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo a base d'asta del servizio di cui all'oggetto per il quadriennio è determinato in **Euro 138.240,00 più Iva di legge**, comprensivo di ogni onere, fermo restando la fissazione del corrispettivo finale nei termini del successivo art. 10.

2. Gli importi sono comprensivi di ogni prestazione prevista nel presente Capitolato Speciale d'oneri per la gestione del servizio nella sua interezza.

Articolo 4 – Specifiche e caratteristiche del servizio

1. Descrizione dell'attività.

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di noleggio e lavaggio abiti da lavoro dell'I.Z.S., come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.

2. Sistema di controllo della qualità del servizio e verifica dell'organizzazione.

L'impresa deve mettere in atto procedure di controllo sul puntuale svolgimento del servizio nonché sulla qualità del servizio svolto. Tali verifiche potranno essere eseguite in modo continuativo o a campione.

3. Metodologie tecnico operative.

Le prestazioni, quotidiane o periodiche, devono avvenire secondo modalità concordate con il Responsabile del servizio e in modo da non creare interferenza, intralcio o interruzione al normale funzionamento dei laboratori.

4. Responsabile operativo.

L'Impresa all'atto dell'avvio del servizio deve designare una o più persone con funzioni di Responsabile operativo del servizio il cui nominativo deve essere notificato al Responsabile della corretta esecuzione del contratto di cui al successivo art. 5, con il compito di programmare, controllare, coordinare, e fare osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti e gli orari di presenza stabiliti, di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Detto Responsabile deve essere a disposizione durante le fasce orarie di espletamento del servizio ed essere comunque facilmente rintracciabile in orari diversi di tali fasce.

L'Impresa dovrà garantire la reperibilità del Responsabile operativo o di suoi delegati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, al di fuori degli orari e giorni di intervento, le situazioni di emergenza. Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre delle persone, dei mezzi e delle attrezzature atte a risolvere tali emergenze.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile operativo dell'Impresa si intendono fatte ad ogni effetto direttamente all'Impresa.

Il Responsabile operativo deve tempestivamente informare di ogni evento e delle iniziative intraprese il Responsabile della corretta esecuzione del contratto con il quale deve avere frequenti incontri per la risoluzione di problematiche concernenti l'esecuzione del servizio.

E' facoltà dell'Istituto chiedere all'Impresa la sostituzione del Responsabile operativo sulla base di valida motivazione.

La sostituzione dovrà essere effettuata in termini congrui rispetto all'esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni.

Nel caso in cui sorgessero contestazioni il Responsabile operativo dovrà recarsi sul posto di lavoro entro sei ore lavorative dalla chiamata per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione eventuale di addebiti connessi a disservizi (penali).

L'Impresa dovrà comunicare inoltre le modalità di reperimento continuo del Responsabile operativo e dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza, per fronteggiare situazioni di emergenza.

5. Responsabile della sicurezza e documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante, in possesso dei requisiti indicati dal D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 5 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile della esecuzione del servizio o l'un suo delegato provvede a tutte le incombenze che gli sono riservate dal D.Lgs. 50/2016:

- comunica all'Impresa ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale proponendo le misure coercitive e le penali eventualmente necessarie;
- cura il servizio e la comunicazione dei dati;
- da comunicazione delle eventuali varianti.

2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede alla liquidazione delle fatture oltre alle altre incombenze che gli sono attribuite dalla legge.

Articolo 6 - Personale

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento.

Considerata la forte valenza dell'apporto del personale nell'espletamento del servizio appaltato, l'Istituto potrà procedere ad ogni ritenuta verifica sulla corretta e regolare modalità di gestione dei rapporti di lavoro dell'impresa affidataria, chiedendo in caso di riscontro negativo, la rimozione delle carenze/irregolarità, e potendo, in mancanza, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del servizio o i procedimenti di sottostante liquidazione delle fatture.

2. L'Istituto, in caso di violazione di quanto sopra prescritto, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 20 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione.

3. Per le inadempienze di cui sopra l'Istituto si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

4. L'Impresa si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere reperibile, durante le ore di servizio, il Responsabile operativo di cui al precedente art. 4, con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, al quale la stazione appaltante farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio stesso. Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni ed in grado di esprimersi in lingua italiana e di comprenderla. L'Impresa dovrà provvedere all'istruzione ed all'aggiornamento del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio.

5. L'aggiudicatario si impegna a manlevare la stazione appaltante da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stazione appaltante stessa, oltre l'importo della cauzione definitiva, da parte dei dipendenti dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1676 del Codice civile e si obbliga a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.

6. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'Impresa dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti ad osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse

venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Articolo 7 - Sicurezza

1. L'Impresa, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, sugli eventuali rischi da interferenza nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.
2. L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori.
3. La stazione appaltante e l'Impresa dovranno attuare per quanto nelle rispettive competenze, le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria - Assicurazione

1. Ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa. Nella responsabilità inerente l'esecuzione del servizio è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'Istituto, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, all'Istituto o al personale da esso dipendente, dal proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio.
2. I danni arrecati colposamente dall'Impresa alla proprietà dell'Istituto saranno addebitati all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.
3. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'esecuzione (o suo incaricato) alla presenza di delegati dell'Impresa; qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile dell'esecuzione (o suo incaricato) provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.
4. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Istituto derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, comprensiva anche dei danni che le attività di lavanolo arrechino a cose o persone dopo il loro completamento/consegna, dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività, dei danni ai locali nei quali si eseguono le attività, dei danni da interruzioni o sospensioni di attività a seguito di sinistro garantito in polizza, nonché dei danni a cose da incendio di beni dell'Impresa, per un massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00.
5. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 500.000,00.
6. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Istituto non oltre la data di stipula del contratto.
7. Resta tuttavia inteso che:
 - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi a carico dell'appaltatrice, che ne risponderà comunque per l'intero;
 - l'Istituto, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino a concorrenza del danno subito, restando fermo l'obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi;
 - nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Istituto;
 - la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto medesimo;

- la mancata operatività della polizza assicurativa costituisce grave inadempimento ed è causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 15 giorni dall'aggiudicazione alla stazione appaltante. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali per l'Istituto e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Istituto sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Articolo 10 - Corrispettivo e revisione

1. Il corrispettivo del servizio sarà determinato in sede d'immissione dell'aggiudicatario nell'appalto moltiplicando i valori unitari offerti ed oggetto di aggiudicazione per le quantità di dotazioni iniziali effettivamente consegnate a ciascun operatore; detto corrispettivo resterà fisso e immutabile per tutta la durata dell'appalto fatte salve le variazioni, in più o in meno, determinate dalle costituzioni di nuove dotazioni o dalla riconsegna di quelle già fatte, utilizzando il medesimo prezzo unitario di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato ed in quello tecnico, ivi inclusi quelli derivanti da possibile mancata restituzione dei capi.
3. In ogni caso in cui si renda necessaria la valorizzazione dei capi si farà riferimento al loro valore di mercato in base allo stato d'uso e consumo, ove apprezzabile.
4. Non è ammessa revisione prezzi, a qualsiasi causa dovuta, eccezione fatta per quelle eventualmente disposte da norme imperative.
5. La ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di approvazione di nuove convenzioni Consip o di definizione di prezzi di riferimento più bassi di quelli offerti ed aggiudicati, ad accettare il conseguente procedimento di rinegoziazione dei prezzi, adeguandoli ad un livello non superiore a quello definito da Consip o da altri prezzi di riferimento.

Articolo 11 - Estensione o riduzione del contratto

1. È vietato all'Impresa di estendere o ridurre il servizio o comunque effettuare prestazioni non previste nel contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 12 - Vigilanza e controlli

1. La verifica del servizio di lavaggio abiti da lavoro sarà effettuata periodicamente e comunque tutte le volte che il Responsabile dell'esecuzione del contratto lo riterrà opportuno.
2. Il controllo sarà effettuato alla presenza del Referente o suo delegato che interverrà in rappresentanza dell'Impresa.

Articolo 13 - Pagamenti

1. Il corrispettivo del servizio sarà pagato su presentazione di rituale fattura periodica, e previo esito positivo del conseguente procedimento di liquidazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura suddetta.

Articolo 14 - Inadempimento, Penalità, Risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento delle condizioni contrattuali, il contratto verrà immediatamente risolto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di controdeduzioni e/o giustificazioni previa contestazione scritta all'impresa;
2. L'Istituto, ove non ritenga l'inadempienza tale da determinare *tout court* la risoluzione del contratto, potrà altresì comminare all'Impresa appaltatrice una penale variabile dall'1% al 15% del canone mensile convenuto per ciascuna inadempienza. La misura della penale nei limiti delle percentuali suddette sarà stabilita dall'Istituto in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e contestate ed alla loro frequenza. Alla

comminazione delle penali si procederà, in contraddittorio con l'Impresa, tramite apposita nota scritta. La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo; il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di controdeduzioni e/o giustificazioni.

Articolo 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ed alle condizioni in esso previste, e nei termini di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Emissione ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. In pendenza della stipulazione del contratto, l'Istituto ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o anche in parte, all'Impresa aggiudicataria; essa deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile della esecuzione del contratto di cui al precedente art. 5.

2. In caso di mancata stipulazione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.